



OGGETTO: Circolare 15.2023

Seregno, 7 maggio 2023

NUOVO DECRETO LAVORO (DL 34/2023)

Il 5 maggio 2023 è entrato in vigore il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" che introduce misure volte a ridurre il **cuneo fiscale** nei confronti dei lavoratori dipendenti con **redditi fino a 35.000 euro lordi annui** e per il contrasto alla povertà e l'esclusione sociale, con focus sulle famiglie con soggetti fragili, minori o anziani; la promozione delle politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di assicurare la formazione a chi è in grado di svolgere un'attività lavorativa; ed altre disposizioni.

Si ricorda che la Legge 29/12/2022 n. 117 co. 313 (Legge di Bilancio 2023) sostituisce, dal 2024, il **reddito di cittadinanza** con l'assegno di inclusione. Il decreto lavoro riduce il periodo del reddito di cittadinanza per l'anno 2023 a sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La limitazione temporale di 7 mesi non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. I servizi sociali devono comunicare all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Accompagnamento al lavoro e occupazione giovanile - Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minore o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all'anno esenti dall'Irpef, sarà erogato dall'Inps attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come "fragili", è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Dal 1 settembre 2023, ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un **diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo**, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Con l'intento di reinserire tali soggetti nel mercato del lavoro, il decreto prevede un **incentivo di cui potranno beneficiare i datori di lavoro** che assumeranno percettori dell'assegno di inclusione.

Le assunzioni premiate potranno avvenire a tempo indeterminato, a termine, a tempo pieno o parziale. Sono agevolati anche i contratti di apprendistato per cui la norma non specifica la tipologia e quindi dovrebbero esse ammesse tutte le tre forme previste. L'incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dell'azienda per 12 mesi, con un tetto massimo di 8.000 euro annui, che vanno rapportati al mese.

Tra le altre più importanti altre disposizioni si segnalano:

Riduzione della pressione fiscale – Per i redditi fino a 35.000 euro si innalza (dal 2 al 6 per cento) l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L'esenzione è innalzata al 7 per cento per i redditi fino a 25.000 euro.

Viene confermata per l'anno 2023 l'incremento della soglia dei **fringe benefit a 3.000 euro** esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Misure sui contratti a termine - Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto "tempo determinato"), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino